

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 22.11.2023 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. Rg 3166/2020

TRA

OMISSIS OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS

OMISSIS OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS

OMISSIS OMISSIS nato a OMISSIS l'OMISSIS

anche nella qualità di eredi di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e deceduto il OMISSIS, res.ti in OMISSIS alla via OMISSIS n. OMISSIS, rapp.ti e difesi, giusta procura apposta alla II pagina del ricorso, dall'avv. Francesco Gentile GNTFNC56S01G190M presso il quale elettivamente domiciliavano in Napoli alla via Firenze n. 32;

Ricorrenti

CONTRO

OMISSIS, in persona del legale rapp.te p.t., OMISSIS, con sede in OMISSIS (Na) alla via OMISSIS n. OMISSIS, P.IVA n. OMISSIS, rapp.ta e difesa dall'avv. Umberto Mercantile (F.:MRCMRT71A21I234V, giusta procura in calce alla memoria difensiva e con questi elett.te dom.ta in Marcianise (CE) alla via Gorizia n. 3;

Convenuta

E

OMISSIS, C.F. OMISSIS e P.IVA OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in OMISSIS, Via OMISSIS, n. OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Raimondo Boccia (C.F. BCC FNC 59A20 G4840; PEC: francoboccia@pec.mmba.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace (C.F. PCA PTR 66D10 F839A; PEC: pietro-pace@avvocatinapoli.legalmail.it) in Napoli, Via Duomo n. 152, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'Amministratore Delegato, dott. OMISSIS, in forza dei poteri conferitigli con deliberazione del C.d.A. del OMISSIS ;

Convenuta

E

OMISSIS, con sede legale in OMISSIS al OMISSIS n. OMISSIS, C.F. OMISSIS, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* ing. OMISSIS, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vito Fornari n. 4, presso e nello studio dell'avv. Mario Panebianco (CF PNBMRA65E17D086G, fax 081405512, pec mariopanebianco@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;

Convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

Con ricorso depositato il 18.2.2020, i ricorrenti indicati in epigrafe, in proprio e n. q. di eredi di OMISSIS, deceduto il OMISSIS, dichiaravano che il loro congiunto aveva lavorato dal 2.5.1973 al 15.10.1994 alle dipendenze della OMISSIS, società che effettuava lavori di tubisteria e carpenteria in ferro presso diversi committenti.

Precisavano che il OMISSIS, con la qualifica di montatore, tubista, carpentiere e gruista, aveva lavorato stabilmente presso i seguenti stabilimenti: Cantiere OMISSIS dal 2.5.1973 al novembre 1981; Cantiere OMISSIS dal dicembre 1981 al marzo 1987; Cantiere OMISSIS dall'aprile 1987 al Maggio 1990; Cantiere OMISSIS (come montatore gruista) dal giugno 1990 a giugno 1992; Cantiere OMISSIS dal luglio 1992 al 15 ottobre 1994 (come dichiarazione della società datrice del 16.4.1998 in atti).

Riferivano che, presso la OMISSIS, il OMISSIS aveva provveduto in tutti i reparti come montatore allo smontaggio delle apparecchiature e al loro rimontaggio, per cui era intervenuto su tubazioni coibentate in amianto con necessità dell'asportazione dello strato di coibente; che nelle apparecchiature l'amianto era utilizzato come coibente del calore, al fine di evitare la dispersione di calore del liquido in esso circolante.

Esponevano che, nel reparto acciaieria dell' OMISSIS, il lavoro svolto dal OMISSIS era consistito nell'eliminare dalle pareti del convertitore le parti in ferro della fusione, che erano riuscite a passare la coibentazione in mattoni refrattari (ovvero manufatti con componenti in amianto per resistere a temperature anche oltre i 1.000°); che il OMISSIS, unitamente a carpentieri, tubisti e saldatori, aveva riparato con riporto di saldatura le parti delle pareti danneggiate e gli accessori dell'impianto (tubi e valvole) ed aveva sostituito le tubazioni, smontando la coibentazione in amianto presente. Riferivano che l'ambiente di lavoro era nella totale disponibilità dell' OMISSIS e della OMISSIS che avevano organizzato il lavoro; che più imprese avevano operato contestualmente negli stessi reparti, utilizzando in comune strutture o impianti; che l'attività lavorativa era stata svolta senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione e senza specifiche apparecchiature per il ricambio dell'aria, con esposizione ai rischi lavorativi, quali polveri di amianto liberate nell'aria, idrocarburi policiclici aromatici, prodotti di distillazione ad azione cancerogena, oli minerali, fughe di gas e vapori, idrocarburi policiclici aromatici, fumi di saldatura e rumorosità elevata.

Esponevano poi che, con sentenza n. OMISSIS emessa dal Tribunale di Nola, era stato dichiarato il diritto del OMISSIS al riconoscimento del beneficio della rivalutazione del 1,5 delle settimane di contribuzione relative ai periodi dal 2.5.1973 al 30.11.1981, dal 1.12.1981 al 31.3.1987 e dall'1.4.1987 al 31.5.1990, attesa l'esposizione qualificata all'amianto.

Dichiaravano che il loro congiunto, in data 18.07.2016, aveva avuto documentazione (Xgrafia del Torace) per l'esordio di un carcinoma polmonare localizzato all'ilo di destra, confermata dalla TC del Torace eseguita in data 23.07.2016; che, durante il successivo ricovero presso la UOC di Pneumologia ed Indirizzo Oncologico della Azienda Ospedaliera dei Colli, avvenuto in data 29.07.2016, era stato dimesso in data 09.08.2016 con diagnosi di "Carcinoma polmonare a grandi cellule con metastasi ai linfonodi del mediastino"; che l'esame istologico, refertato in data 17.08.2016 eseguito sul materiale biptico, aveva evidenziato la presenza di una neoplasia maligna del polmone del tipo carcinoma a grandi cellule; che l'esame PET/TC Totale body, eseguito in data 05.08.2016, aveva evidenziato la presenza di aree di intensa attività metabolica anche a carico di pertinenze linfonodali, a dimostrazione di una diffusione di tipo metastatico; che in data 25.08.2016, in corso di ricovero presso l'Ospedale Evangelico Villa Betania per una crisi di insufficienza respiratoria acuta, il OMISSIS era deceduto.

Ritenuto il carcinoma polmonare, quale malattia professionale tabellata, causa del decesso del signor OMISSIS, gli istanti domandavano di: "1. accertare e dichiarare il nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore OMISSIS e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione; 2. accertare altresì la responsabilità delle società convenute nella causazione delle patologie del OMISSIS e, conseguentemente condannare le società convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di suo onere e/o responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nonché del cd. danno non patrimoniale, in favore dei ricorrenti, che si quantifica nel seguente modo: € 1.070856,00 (comprensiva della maggiorazione del 25% per danno morale ed esistenziale) , oltre ad € 150.000,00 per danno morale *jure proprio* per perdita del rapporto parentale per ciascuno degli eredi , o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria. Dal tutto va detratta la somma che il OMISSIS avrebbe dovuto percepire a titolo di indennizzo dal danno biologico da parte dell'INAIL".

La società OMISSIS eccepiva: il difetto di legittimazione passiva; l'impossibilità di ascrivere un ruolo causale esclusivo nell'emersione del quadro patologico lamentato all'attività lavorativa prestata dal sig. OMISSIS; l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, *ratione temporis*, alla presente fattispecie, dell'art. 13, D.Lgs. n. 38/2000 e comunque l'infondatezza della domanda.

La società OMISSIS eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Giudice adito, sulla richiesta di risarcimento danni formulata dai ricorrenti *iure proprio*; ancora in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, stante l'applicabilità, *ratione temporis*, alla presente fattispecie dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 in uno con la mancata prova della sussistenza in concreto di una responsabilità di rilievo penale; chiedeva di accertare e dichiarare la mancata prova del superamento della soglia cumulativa di 25 ff/cc necessaria ai fini della diagnosi di patologia polmonare; nel merito, di rigettare ogni domanda in quanto infondata e, comunque, sfornita di prova; eccepiva che il dante causa aveva svolto mansioni di gruista in ambienti all'aperto e che i cantieri erano nella esclusiva disponibilità delle committenti per cui la datrice non aveva assunto il rischio inerente all'esecuzione dei lavori e la responsabilità di organizzare il cantiere con mezzi propri; domandava di accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda relativa al preteso risarcimento del danno morale per carenza del requisito di cui all'art. 2059 c.c.; di accertare e dichiarare l'incumulabilità del preteso risarcimento del danno morale ed esistenziale con il risarcimento del danno biologico.

La OMISSIS chiedeva preliminarmente di dichiarare la carenza di legittimazione passiva, avendo i ricorrenti chiesto il risarcimento di un danno per legge (DPR 38/2000) posto a carico dell'INAIL; in subordine, eccepiva l'improcedibilità della domanda per non avere i ricorrenti convenuto il litisconsorte necessario INAIL; la società chiedeva, altresì, la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Nola Sezione Lavoro RG OMISSIS ; in subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda.

Ritenuta non necessaria l'integrazione del contraddittorio con l'Inail e rigettata l'istanza di sospensione del processo ex art 295 cpc in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nola, RG OMISSIS, intentato dal coniuge OMISSIS contro l'Inail per il conseguimento della rendita ai superstiti (cfr. ordinanza del 22.4.2021), venivano escussi i testi OMISSIS, intimato da OMISSIS, e OMISSIS, intimato da OMISSIS, (la parte ricorrente, invero, decadeva dalla prova per non avere intimato i testi; cfr. verbale di udienza del 11.5.22); veniva, infine, nominato come ctu la d.ssa Nunzia Messina, che depositava la relazione in data 15.7.23.

All'odierna udienza, all'esito del deposito di note a cura delle parti, la causa viene decisa con sentenza pubblicamente letta.

Sull'eccezione di incompetenza per materia sollevata da OMISSIS in merito alla domande di risarcimento dei danni proposte dai ricorrenti *iure proprio*, va, in primo luogo, osservato che i ricorrenti hanno agito, in questo giudizio, sia *iure proprio* che *iure successionis* e che, quindi, in base ad un costante orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, "la competenza del giudice del lavoro deve essere ravvisata in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro rappresenta l'antecedente ed il presupposto necessario e non già meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisprudenziale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro" (ex plurimis Cass. 9 novembre 1994 n. 9339; Cass. 27 gennaio 1993 n. 1002; Cass., Sez. lav., 11 ottobre 2012, n. 17334).

Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto: dunque, il rapporto di lavoro è indicato dai ricorrenti quale antecedente e presupposto necessario del risarcimento preteso. Di qui l'infondatezza dell'eccezione. Va, poi, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da OMISSIS per essere obbligato solo l'Inail. Come statuito dalla sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 9166 / 2017, deve ritenersi che *“le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente soddisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (nella specie, per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso”*.

Conseguentemente, nel caso di specie, occorre accertare la sussistenza o meno del dedotto inadempimento delle società convenute e verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrono danni non riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile, ovvero se ricorrono circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio e se è configurabile un danno differenziale, con detrazione di quanto indennizzabile dall'Inail in relazione alle medesime componenti del danno.

Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da OMISSIS, va osservato che:

- lo stabilimento di Bagnoli faceva originariamente capo alla OMISSIS ;
- in data 19 settembre 1981, la allora OMISSIS ha conferito alla OMISSIS *“il suo complesso aziendale relativo al centro siderurgico di Napoli-Bagnoli”* (v. all. 03 soc.), oltre quello di Taranto, di Genova, Novi Ligure, Lovere, Trieste, Savona ...;
- in data 29 luglio 1987 la OMISSIS ha conferito, con effetto dal 1° agosto 1987, *“tutti i propri complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti”*, tra i quali i centri siderurgici di Napoli-Bagnoli e di Taranto alla OMISSIS che, contestualmente, ha mutato la propria denominazione in OMISSIS (v. all. 04 soc);
- con successivo atto del 31 dicembre 1988, la OMISSIS in liquidazione (ex OMISSIS) ha conferito alla OMISSIS, con effetto dal 1° gennaio 1989, il proprio complesso aziendale, costituito (fra gli altri) dallo stabilimento siderurgico di Taranto, Genova, Novi Ligure, Venezia Marghera (v. art. 2 del contratto, all. 05);
- con atto del 31 marzo 1990 la OMISSIS in liquidazione (ex OMISSIS) ha conferito alla OMISSIS, con effetto dal 13 aprile 1990, anche il complesso aziendale costituito dallo stabilimento siderurgico di Napoli-Bagnoli (con la precisazione che degli immobili che li compongono vengono conferiti solo i diritti di superficie e i diritti di proprietà superficaria; v. all. 06 soc. allegato solo in estratto);
- nell'ottobre 1990, OMISSIS risulta essersi fusa per incorporazione con OMISSIS a partecipazione statale (cfr. sent del Tribunale di Roma n. 133/2020 allegata dalla stessa OMISSIS e sent n. 566/2023 pubbl. il 06/04/2023 della Corte di Appello di Roma);
- con atto del 1997 risulta, poi, che OMISSIS in liquidazione ha incorporato la OMISSIS in liquidazione (ex OMISSIS) (v. all.to 07 soc);
- inoltre, OMISSIS in liquidazione è stata cancellata il 31.5.2000 per fusione mediante incorporazione in OMISSIS (v. all.to 08 soc).

Tanto premesso, secondo la convenuta OMISSIS, lo stabilimento di siderurgico di Bagnoli è stato acquisito dalla allora OMISSIS spa (poi incorporata in OMISSIS, oggi OMISSIS) solamente in data 13 aprile 1990, per effetto di un atto di conferimento di complesso aziendale disciplinato dall'art. 2112 c.c.; quindi, né la allora OMISSIS né la OMISSIS sono mai confluite o acquisite o incorporate dalla stessa OMISSIS ; inoltre, eventuali conferimenti avrebbero comportato l'applicazione *ratione temporis* dell'art. 2112, comma 2, c.c., nel testo previgente alla novella introdotta dall'art. 47 comma 3, Legge n. 428/1990, che subordinava la responsabilità solidale dell'acquirente con l'alienante, per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento, alla conoscenza degli stessi all'atto di trasferimento o alla iscrizione degli stessi nei libri aziendali o nel libretto di lavoro. In assenza di tali condizioni e considerato che la malattia del sig. OMISSIS è stata diagnosticata solamente a distanza di anni, e precisamente nel mese di luglio 2016, la convenuta OMISSIS ha insistito per il difetto di legittimazione passiva.

La convenuta ha, infine, evidenziato che le ulteriori vicende societarie descritte in memoria riguardano periodi successivi al rapporto di lavoro del dante causa.

Ebbene, nessuna diversa ricostruzione è stata allegata da parte ricorrente che né nell'atto introduttivo né in corso di causa ha fornito elementi per ritenere attribuibili a OMISSIS le eventuali responsabilità dell'allora OMISSIS in relazione ad un rapporto di lavoro dal 12.1981 al 3.1987 e, dunque, antecedente non solo al 1990, per come dedotto da OMISSIS, ma anche al 1.8.1987 allorquando la OMISSIS ha conferito *i complessi aziendali* alla OMISSIS denominata OMISSIS

Come già osservato in altre sentenze di quest'Ufficio (cfr. sent. 426/2020; 2588/2021), la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, le cui contrarie deduzioni od argomentazioni hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia valga a rendere non contestati i fatti allegati dalla controparte o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme solo, in caso di tardiva costituzione, le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, potendo il giudice rilevare dagli atti la carenza di titolarità anche d'ufficio (principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).

La domanda proposta contro OMISSIS è, pertanto, infondata e va rigettata.

Quanto alla responsabilità della convenuta OMISSIS, la parte ricorrente ha riferito che le prestazioni sono state rese dal dante causa presso la committente OMISSIS (oggi OMISSIS).

Ebbene, il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (cfr. Cass. *Sentenza n. 5419 del 25/02/2019*). Ed invero, quando un danno di cui si chiede il risarcimento e' determinato da piu' soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilita' solidale ai sensi dell'articolo 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi e' chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilita' contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso e' ricollegabile eziologicamente a piu' persone, e' sufficiente, ai fini della responsabilita' solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalita' ed il concorso di piu' cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014).

Nel caso in cui più imprese operino contemporaneamente nello stesso cantiere o luogo di lavoro, utilizzando in comune strutture o impianti (anche di soggetto diverso dal committente), dunque, ciascuna di esse è tenuta, con riguardo alla propria attività imprenditoriale, all'osservanza delle specifiche regole legali (oltre che di quelle dettate dalla tecnica, dall'esperienza e dalla prudenza) che garantiscono l'incolumità ed in genere la salute dei propri dipendenti ed a vigilare che le condizioni di sicurezza imposte sia dalle specifiche disposizioni antinfortunistiche che dalla norma generale dell'art. 2087 del codice civile sussistano non solo all'inizio dell'attività lavorativa ma per tutto lo svolgimento di essa, finché permanga la situazione di pericolo (cfr. Cass. *Sez. L, Sentenza n. 7545 del 12/10/1987*).

Sulla base di tali principi deve, dunque, ritenersi che anche la società OMISSIS (ex OMISSIS) avrebbe dovuto garantire gli obblighi di protezione di cui all'articolo 2087 c.c. in materia di misure di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori, anche se non dipendenti.

Sull'esistenza *in diritto* di tale obbligo, nessuna contestazione è stata invero sollevata dalla convenuta OMISSIS che ha eccepito, in concreto, di avere sempre adottato ogni misura necessaria per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori. Quanto ai fatti di causa, il dante causa OMISSIS risulta aver lavorato dal 2.5.1973 al 15.10.1994 alle dipendenze della s.r.l. OMISSIS, società che ha effettuato lavori di tubisteria e carpenteria in ferro presso diversi committenti.

Il OMISSIS, in particolare, alle dipendenze di detta società, ha lavorato presso i seguenti stabilimenti come montatore:

Cantiere OMISSIS dal 2.5.1973 al novembre 1981;

Cantiere OMISSIS dal dicembre 1981 al marzo 1987;

Cantiere OMISSIS dall'aprile 1987 al Maggio 1990;

Cantiere OMISSIS (come montatore gruista) dal giugno 1990 a giugno 1992;

Cantiere OMISSIS dal luglio 1992 al 15 ottobre 1994.

Tali circostanze risultano dalla stessa dichiarazione della società datrice del 16.4.1998 in atti.

Nell'atto introduttivo è stato, poi, specificato che il Sig. OMISSIS presso gli impianti OMISSIS (ex OMISSIS) ha sempre svolto le mansioni di montatore. In tale contesto ha lavorato, nel periodo precedentemente indicato, in tutti i reparti e nell'intero stabilimento.

Presso la OMISSIS il OMISSIS ha provveduto allo smontaggio delle apparecchiature (valvola, scambiatore di calore, recipiente normale o a pressione, torri) e al loro rimontaggio, per cui è intervenuto su tubazioni coibentate in amianto e per essere modificate è stata necessaria l'asportazione dello strato di coibente. In tutte queste apparecchiature l'amianto è stato utilizzato come coibente del calore, al fine di evitare la dispersione di calore del liquido in esso circolante.

Lo stabilimento, fino alla cessazione dell'attività produttiva avvenuta nel dicembre '93, è stato strutturato in due grosse unità produttive, l'area chimica e l'area raffinazione: la prima ha prodotto idrocarburi aromatici (toluolo, cicloesano, paraxilolo, ortoxilolo), la seconda ha trasformato, attraverso processi termici, fisici e chimici, il petrolio grezzo in benzina, gas liquido, cherosene, gasolio, olii combustibili e lubrificanti.

Le allegazioni attoree sulle mansioni effettivamente svolte dal OMISSIS non sono state contestate dalla OMISSIS, risultano dalla dichiarazione del datore OMISSIS (doc 5 e 6 ric e curriculum) e dalla prova testimoniale.

In particolare, nella relazione del datore (doc 5 ric), non contestata da quest'ultimo, è stato specificato che, presso la OMISSIS, i lavoratori con la qualifica di gruista hanno svolto anche i compiti di montatore. La stessa società datrice di lavoro ha precisato *“che la qualifica di autista non è relativa alla guida di autovetture, bensì di camion che sono sempre serviti al trasporto di tubazioni e di apparecchiature connesse alle lavorazioni dei cantieri, operando gli autisti alle stesse operazioni di montaggio e smontaggio, oggetto delle lavorazioni e del trasporto”* (doc 6 ric).

Nella relazione della soc. OMISSIS (Lavorazione tipo in cantieri OMISSIS Napoli, doc 5 ric.), tra l'altro, si è affermato che in *“questo stabilimento, l'amianto, come coibente del calore, è stato sempre utilizzato sia per le tubazioni che per le apparecchiature dove era necessario evitare la dispersione di calore del liquido in esse circolante. L'attività svolta dalla ditta non ha mai trovato alcun impedimento della esistenza del coibente in amianto, in quanto non proibito dalla legislazione vigente in materia di igiene e di sicurezza”*. Si è poi affermato che, *“in merito alle mansioni svolte da ogni lavoratore operante nella ditta, ci riferiamo a quelle analiticamente esaminate nella relazione precedente della OMISSIS s.r.l. precisandovi che gli autisti e i gruisti presenti nell'azienda sono sempre stati adibiti a mansioni diverse di montaggio o di aiuto ad altre qualifiche nel momento in cui non operavano con i loro mezzi di trasporto e/o di sollevamento”*. Detta relazione ha poi concluso affermando che *“l'affermazione dei lavoratori che assumono di aver lavorato sempre con il rischio amianto, considerato il rischio ambientale e di impianto delle varie committenze, può essere difficilmente smentibile in quanto la loro documentazione può essere rinvenuta presso la OMISSIS, da numerosi anni “serviti” dalla OMISSIS s.r.l.”*.

Detti documenti, ritualmente depositati e provenienti dalla società datrice di lavoro, non sono stati disconosciuti e/o impugnati dalle società convenute.

Inoltre, quanto alla prova orale, il teste OMISSIS, intimato da OMISSIS, ha dichiarato di avere *“conosciuto OMISSIS in occasione di diverse manutenzioni straordinarie e periodiche degli impianti della raffineria ex OMISSIS di Napoli (poi OMISSIS) circa oltre 20 anni fa. All'epoca io lavoravo per OMISSIS; vi ho lavorato dal 1970 al 2000 circa, dapprima come impiegato tecnico, caposquadra. Ricordo di avere visto il OMISSIS in occasione delle manutenzioni che avvenivano anche ogni 5-6 mesi: ogni manutenzione poteva durare anche oltre un mese; in tali occasioni l'impianto era fermo. Ho visto il OMISSIS svolgere i compiti di gruista; non faceva parte dell'organico della raffineria; ricordo che portava una gru grande con carico di circa 20 tonnellate; l'ho visto in OMISSIS; lavorava all'aperto alla guida della gru (tutti i reparti erano all'aperto). Era la OMISSIS che organizzava il lavoro, dicendoci cosa fare e informandoci sulla pericolosità dei materiali (benzina, gasolio o gas); preciso che negli stessi reparti vi erano anche molte imprese che operavano contestualmente. Prima di fermare gli impianti, vi era la bonifica da OMISSIS, credo a cura di ditte specializzate. So che OMISSIS ha lavorato anche presso OMISSIS di Bagnoli (quando era chiusa) allorché si doveva verniciare un carroponte; vi fu infatti necessità di chiamarlo per guidare la gru. Escludo che il OMISSIS sia stato presente ogni giorno presso la raffineria della OMISSIS. Ho visto il OMISSIS svolgere solo le mansioni di gruista e non altre. Io non ho fatto parte dell'organico della OMISSIS e anche io non ero presente ogni giorno in raffineria; sono stato presente all'incirca 7-8 mesi all'anno; mi recavo inizialmente (per i primi 4-5 anni) con continuità; poi sono stato spostato in Alta sud a Pomigliano d'Arco. In genere io e OMISSIS giravamo per diversi cantieri”*.

Il teste OMISSIS ha, dunque, confermato le mansioni di gruista svolte dal dante causa. Pur avendo escluso di aver visto il OMISSIS svolgere presso gli impianti OMISSIS compiti diversi, non può ritenersi che tale deposizione infici il contenuto della relazione della datrice OMISSIS allorché si ammette che i gruisti svolgevano anche attività di montatore: il teste OMISSIS ha, infatti, affermato di non essere stato sempre presente sul cantiere se non i primi 4-5 anni (ovvero dal 1970 al 1975), mentre il dante causa vi ha lavorato presso gli impianti OMISSIS anche oltre ovvero dal 2.5.73 al novembre 1981, dall'aprile 1987 al maggio 1990, dal giugno 1990 al giugno 1992.

Il teste OMISSIS, indicato nella lista di parte convenuta OMISSIS, ha dichiarato di avere *“lavorato per la società OMISSIS (prima OMISSIS) dal 1973 al 2008; con la stessa OMISSIS ho poi avuto un incarico di consulenza dal 2008 al 2016”*; egli, tuttavia, non ha indicato nessuna circostanza relativa alle mansioni svolte dal OMISSIS.

Quanto all'esposizione all'amianto, il teste OMISSIS ha dichiarato che, presso l'ex OMISSIS, *“Vi sono state lavorazioni con l'amianto sino a quando non ne è stata resa nota la pericolosità ovvero sino ai primi anni '90; successivamente sono intervenute ditte specializzate. Sino agli anni '90 vi erano mascherine per la polvere o con filtri”*.

Inoltre, con sentenza n. 3020 del 29.4.2005 emessa dal Tribunale di Nola tra il OMISSIS e l'Inps (dell'Inail è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva), in atti, al OMISSIS è stata riconosciuta l'esposizione qualificata ad amianto per il periodo dal 2.5.1973 al 31.5.1990 con beneficio della rivalutazione del 1,5 delle settimane di contribuzione relativi ai periodi di esposizione all'amianto e condanna dell'Inps al ricalcolo dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici con applicazione del coefficiente di legge.

Parimenti, con sentenza OMISSIS del OMISSIS del Tribunale di Nola - passata in giudicato nelle more di questo processo, come documentato da parte ricorrente su richiesta del Giudice - è stata riconosciuta contro l'INAIL a OMISSIS la rendita ai superstiti per il lavoro svolto dal coniuge OMISSIS presso la società OMISSIS dal maggio 1973 al 30 novembre 2000 e per l'accertamento del decesso del 25.8.2016 correlato a malattia professionale, causalmente riconducibile all'esposizione lavorativa alle fibre di amianto.

Tali accertamenti giudiziari non hanno efficacia diretta *tout court* contro le società convenute per non aver partecipato agli altri processi (cfr. Cass. 10404/2020, per cui *“il riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale da parte dell'Inail non comporta automaticamente la responsabilità del datore di lavoro per i danni sofferti dal dipendente. È onere del lavoratore, che abbia contratto una malattia professionale, dimostrare l'inadempimento datoriale e il nesso di causalità con il danno dal medesimo sofferto”*); tuttavia, tali elementi concorrono ed integrano la prova riguardo la

sussistenza del nesso causale tra l'esposizione del lavoratore a fattori nocivi presenti nell'ambiente di lavoro e il riconoscimento della malattia professionale per esposizione all'amianto, tenuto conto della testimonianza del OMISSIS, degli esiti della Ctu espletata in questo giudizio e del difetto di prova di ragioni ostative.

Va poi osservato che, per le lavorazioni con l'amianto sino ai primi anni '90 e l'inesistenza di strumenti di protezione idonei anche solo alla riduzione della possibilità di contrazione della maggior parte delle patologie asbesto correlate, deve ritenersi che la datrice di lavoro e la committente OMISSIS non abbiano scongiurato la nociva esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e, più nello specifico, non abbiano adottato alcuna cautela o, comunque, tutte le cautele necessarie ad abbattere le polveri e la loro dispersione negli ambienti di lavoro e, dunque, non abbiano adottato/impiegato/fornito/imposto:

1. né i dispositivi né altri accorgimenti per captarle o, comunque, per evitarne la dispersione nell'ambiente di lavoro;
2. né i mezzi individuali di protezione specifici per l'amianto;
3. né informazioni ai lavoratori sui rischi per la salute derivanti dalla presenza di amianto nell'ambiente lavorativo e sulle misure di prevenzione.

Così operando, la datrice e la committente OMISSIS hanno:

- disatteso tutti gli insegnamenti relativi agli effetti devastanti, cancerogene e non, per l'apparato respiratorio conseguenti alla presenza di ogni tipo di polvere (animale, vegetale, minerale) dispersa nell'ambiente lavorativo e sull'idoneità della stessa a cagionare quella vasta classe di patologie professionali universalmente note come "pneumoconiosi" (malattie polmonari da polveri);

- ignorato tutte le conoscenze tecniche e scientifiche, emergente da vastissima letteratura scientifica risalente ai primi anni del '900, nonché le cronache sia sui rischi delle polveri in generale e dell'amianto nello specifico, e sia sulle misure precauzionali.

La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., invero, pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

Nella specie, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2491/2008, ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, con completa e coerente motivazione, aveva affermato la responsabilità, ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro, esattamente considerando come noto al tempo dei fatti di causa - 1975/1995 - il rischio da inalazione di polveri di amianto e rilevando l'insufficienza di un torrino d'aspirazione predisposto dall'imprenditore nonché ravvisando il danno biologico nel semplice pericolo cagionato da un'alterazione anatomica pur non avente attuale incidenza funzionale.

Cass. n. 8204.2003 si è, poi, occupata di un caso di mesotelioma causato dall'amianto, manifestatosi nel 1990, con esposizione a rischio accertata tra il 1968 e il 1983 e ha pronunciato ritenendo che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. civ. che, come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo cui il rispetto di tutte le prescrizioni cautelative possibili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare di quelle concernenti la riduzione di fumi o polveri nocive e comunque dei rischi, avrebbe, alla stregua di un giudizio probabilistico, ridotto il rischio di assumere la dose innescante e quindi di contrarre la malattia).

Con specifico riferimento al rischio da contatto con l'amianto, non può nemmeno sostenersi che non sarebbe stata nota la pericolosità della lavorazione dell'amianto: basti ricordare come già il r.d. 14.06.1909 n. 442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche ed anche le esperienze in campo industriale erano di certo inferiori a quelle che si vivevano nel 1970) di approvazione del regolamento del T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B n. 12, includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con specifica previsione dei locali, ove non fosse assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo; norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli emanato con decreto luogotenenziale del 6.08.1916 n. 1136, art. 36, tabella B n. 13.

Anche il r.d. 7.08.1936 n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva, alla tabella B, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto.

In epoca successiva, si deve ricordare il regolamento del 21.07.1969 che all'art. 1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera e di amianto tale da determinare il rischio.

Tale constatazione trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha reiteratamente osservato (v. ad es. già Cass. n. 4721/1998 e 9238/2011) come la pericolosità dell'amianto fosse sicuramente nota da epoca ben anteriore

al 1970, per come dimostra un complesso significativo di disposizioni normative in tal senso rilevanti, quali, fra le altre, il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 il quale stabiliva che, nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualsiasi specie, il datore di lavoro e' tenuto ad adottare provvedimenti atti a impedire o ridurre, per quanto e' possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente, precisando, altresì, che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione" (e cioè, devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri stesse), o ancora, nell'ambito del medesimo testo, l'art. 9, che prevedeva il ricambio di aria, l'art. 15, che prevedeva che, anche fuori dell'orario di lavoro, si dovesse ridurre al minimo il sollevamento delle polveri e, proprio a tal fine, prescriveva l'uso di aspiratori, l'art. 18, che proibiva l'accumulo di sostanze nocive, l'art. 19, che imponeva di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 25, che prescriveva, quando potesse esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori fossero forniti di apparecchi di protezione.

Deve ritenersi, pertanto, che, in un ambiente di lavoro esposto al rischio del sollevamento delle polveri, la legge già esistente all'epoca imponeva di impedire che ciò avvenisse, facendo onere al datore di lavoro di tener conto della natura (e della specifica pericolosità) delle polveri al fine di adottare tutte le misure idonee a ridurre il rischio da contatto.

Deve, dunque, ritenersi che tanto la datrice di lavoro OMISSIS quanto la committente OMISSIS si sono rese inadempienti del disposto di cui all'art. 2087 c.c. in forza del quale all'imprenditore si impone di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Come già osservato *“Nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno di cui si chiede il ristoro e' determinato da piu' soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilita' solidale ai sensi dell'articolo 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi e' chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilita' contrattuale che di responsabilita' extracontrattuale, se un unico evento dannoso e' ricollegabile eziologicamente a piu' persone e' sufficiente ai fini della suddetta solidarieta', che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalita' ed il concorso di piu' cause efficienti nella produzione dei danni da risarcire”* (cfr. Cass. 6939/2019).

Non vale, dunque, alla datrice invocare la responsabilità esclusiva delle committenti sul presupposto di non avere assunto il rischio inerente l'esecuzione dei lavori e la responsabilità di organizzare il cantiere con propri mezzi, per essere gli ambienti di lavoro nella totale disponibilità delle committenti medesime: invero, la disponibilità dell'ambiente e la responsabilità attribuita al committente nell'organizzazione del cantiere rileva ai fini della configurazione della responsabilità del committente medesimo, ma in aggiunta a quella del datore di lavoro che ex art 2087 cc e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, anche quelle volte a fornire adeguata informazione circa le situazioni di rischio e nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti, cooperando – il committente e l'appaltatore - nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.

La suprema Corte ha invero evidenziato, con la sentenza n. 45 del 2009, che ove lavoratori dipendenti da piu' imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 4 e 5, sicché ciascun datore di lavoro e' obbligato, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti; precisando ulteriormente che tale obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti ne presuppone un altro: quello di informarsi dai terzi operatori dei rischi inerenti alle lavorazioni effettuate sul medesimo teatro che interferiscono con la presenza dei propri dipendenti (cfr. altresì Cass. Sentenza 11 settembre 2015, n. 17978).

Del resto, la responsabilità contrattuale conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi; questi ultimi possono consistere nella mancata osservanza di norme specifiche di legge, oppure dettate dalla prudenza e dalla esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia nella organizzazione del lavoro, sia nelle tecniche di prevenzione, secondo il dettato dell'art. 2087 c.c., che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche specifiche.

Come già osservato da Cass. 22 marzo 2002 n. 4129, sussiste un rischio ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro; i comportamenti omissivi possono consistere o nel mancato apprestamento di misure organizzative e fisiche di sicurezza, o in mancata informazione circa i rischi della lavorazione; in entrambi i casi, il danno può derivare non solo da comportamenti del datore di lavoro o di suoi dipendenti (art. 2049 c.c.), e comunque da fattori rientranti nel suo dominio diretto, ma anche da comportamenti di terzi.

All'udienza del 6.4.2023 il Giudice, ritenuto necessario avvalersi dell'opera di un consulente medico al fine di verificare la dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate in ricorso, ha conferito alla d.ssa Nunzia Messina incarico peritale da espletare sui seguenti quesiti:

Accerti e riferisca il consulente se il dante causa OMISSIS sia stato affetto dalla malattia denunciata in ricorso; in caso positivo, descriva quando la malattia è insorta e quale ne sia stata l'origine o la causa, la sua evoluzione ed i trattamenti praticati;

descrive tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la integrità del dante causa in epoca anteriore ai fatti di causa; nel caso in cui il dante causa fosse stato portatore per fatti pregressi di precedenti invalidità e indipendenti dalla vicenda di cui è processo, specifichi la natura e la consistenza di tale invalidità;

dica se tale menomazione sia derivata dall'attività lavorativa prestata e, in particolare, se la patologia dedotta in ricorso sia compatibile con l'inhalazione di fibre di amianto da parte del lavoratore nel corso della sua attività lavorativa, tenendo conto dell'anamnesi lavorativa del dante causa quale risulta anche dalle allegazioni delle parti, dalle documentazioni in atti e da ogni altro elemento che riterrà utile acquisire nel corso delle indagini;

in caso di risposte affermative ai precedenti quesiti, riferisca se la patologia abbia determinato una lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona (danno biologico/dinamico relazionale) e in che misura, in base alle tabelle per i risarcimenti civili elaborate dalla comunità scientifica, dalla manifestazione della malattia sino al decesso, avvenuto il 25.08.2016, graduando, se del caso, la percentuale invalidante in relazione alla progressione clinica della malattia;

indichi il consequenziale grado di sofferenza c.d. "menomazione-correlata" (cioè la sofferenza soggettiva interiore correlata alla lesione dell'integrità psicofisica), secondo una aggettivazione in scala crescente di intensità (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima);

specifichi se il decesso sia stato causato dalle patologie indicate in ricorso e se le medesime abbiano avuto connessione con l'attività lavorativa, tenendo conto del principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni;

determini, altresì, il Ctu la percentuale di danno biologico quantificata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 38/2000 nonché l'indennizzo in capitale o la rendita che sarebbe stata liquidata dall'Inail dall'insorgenza della patologia, distinguendo, in caso di rendita, la quota della stessa relativa al danno biologico rispetto alla quota relativa al danno patrimoniale; a tal fine, autorizza sin da ora il Ctu ad acquisire informazioni presso l'Inail. Il c.t.u., nella relazione in atti, ha premesso che "Nella Relazione CONTARP del 1996 (Valutazione del rischio amianto per i dipendenti della Ditta OMISSIS, ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali previsti dall'Art. 13, comma 8, Legge n. 257/92 modificato dalla Legge n. 271/93) allegata agli atti si conclude per una esposizione significativa all'amianto per i montatori/aggiustatori e per i tubisti/calderai; tali figure professionali, oltre che seguire costantemente le Ditte esterne nei grossi interventi di decoibentazione, effettuavano anche piccoli interventi di manutenzione che comportavano la rimozione del coibente presente su alcune macchine o su tratti di tubazioni.

Parimenti nella Relazione CONTARP (Accertamento esposizione rischio amianto per i lavoratori della SOCIETA' BAGNOLI S.p.A.) si riconosce l'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori che abbiano lavorato nelle diverse Aree dello Stabilimento, in attività sia programmate che straordinarie, ritenendo però limitata l'esposizione ambientale stante le dimensioni elevate dei capannoni dove operavano i lavoratori.

I lavoratori esposti professionalmente all'amianto, così come disposto dalla circolare INAIL del 26-09-1995 (disposizione di procedura per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla Legge 257/92) sono quelli che abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima, oppure che abbiano svolto attività diverse da quanto sopra riportato con esposizioni anche saltuarie all'amianto sempre che si possa orientativamente ritenere che tale esposizione estrapolata nell'arco dell'anno lavorativo sia stata significativa, ossia superiore a 0,1 Fibre/cm³, anche nei casi in cui l'esposizione sia stata di breve durata, ma che abbia rispettato la continuità dell'esposizione nell'arco dei 10 anni. Circa il rischio ambientale la stessa circolare INAIL precisa inoltre che ciò si verifica quando varie figure professionali operano negli stessi ambienti ed in vicinanza di fonti di inquinamento".

L'ausiliare ha, poi, dichiarato che:

"il de cuius è stato esposto per circa 20 anni al rischio amianto nei suddetti cantieri dal 1973 al 1994 sebbene nell'esercizio della sua mansione ordinaria, in qualità di montatore/gruista, egli non fosse addetto alla lavorazione diretta di materiali contenenti amianto ma il contatto con esso avveniva durante le operazioni di manutenzione, di smantellamento di strutture contenenti il minerale suddetto e per esposizione ambientale.

Dalle Relazioni Tecniche allegata al fascicolo (Lavorazione tipo in Cantiere OMISSIS Raffineria e Lavorazione tipo nel Cantiere OMISSIS) inerenti l'operatività del lavoratore nella mansione di montatore/gruista emerge un alto rischio di esposizione all'amianto.

Circa l'esposizione del de cuius a fattori di rischio voluttari (fumo di tabacco) e professionali (amianto) capaci di determinare l'insorgenza della neoplasia polmonare si consideri che alla TAC del torace effettuata dal de cuius in data 27-07-2016" (rectius: 23.7.2016) "si rileva un quadro di pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) caratterizzato da enfisema panlobulare, a componente anche bollosa ed ispessimento dell'interstizio nella periferia oltre alla lesione eteroplasica definita successivamente carcinoma polmonare. La Broncopneumopatia cronica ostruttiva e l'enfisema panlobulare sono espressione di esposizione al fumo di tabacco (il de cuius è stato forte fumatore dall'età giovanile fino all'insorgenza del carcinoma polmonare) che ne rappresenta il principale fattore di rischio. L'ispessimento dell'interstizio della periferia del polmone, riscontrato alla TAC del torace del 27-07-2016" (rectius: 23.7.2016), "rappresenta una lesione iniziale di pneumopatia fibrosa asbestosica. Essa è patologia polmonare caratterizzata da interstiziopatia fibrosa a carattere diffusivo, conseguente all'inhalazione di aghi d'asbesto che, percorrendo gli interstizi polmonari, spinti dalla dinamica toracopolmonare durante gli atti respiratori, raggiungono la periferia sub-

pleurica del polmone , generando lesioni pleuriche e la fibrosi polmonare, per azione di cellule specifiche, fattori chemiotattici e fibrinogenesi. Per ciò che riguarda la patologia neoplastica polmonare la IARC , Agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca sul Cancro, nella sua ultima valutazione del 2012 classifica l'amianto come agente cancerogeno certo nell'uomo per il cancro del polmone. Per quanto riguarda i tipi istologici di tumore del polmone associati all'esposizione all'amianto gli Helsinki Criteria del 1997 elencavano quattro principali tipi di tumore polmonare : carcinoma squamoso, adenocarcinomi, carcinoma a grandi cellule e carcinoma a piccole cellule. La classificazione attualmente in uso, introdotta nel 2004 , menziona altri due tipi : carcinoma sarcomatoide e adenosquamoso” .

Quanto all'amianto, il CTU ha rilevato che: “Va chiarito che , per ciò che riguarda il punto 3 e cioè la misura della dose cumulativa di fibre per centimetro cubo per anno, sono state stimate le concentrazioni medie di fibre aerodisperse, riferendosi ad operazioni similari (Relazione Contarp – Accertamento esposizione rischio amianto ai sensi della Legge 257/92 per i lavoratori della Società Bagnoli S.p.A – allegata al fascicolo) da cui si desumono la Concentrazione media presunta di fibre aerodisperse di amianto (FF/CM cubo) in diverse aree dello Stabilimento ed i giorni lavorativi necessari per raggiungere il limite di riferimento di 0.1 FF/cm cubo, confermando l'esposizione ambientale alle fibre di asbesto dei lavoratori impiegati nel suddetto stabilimento.

Inoltre si consideri che per le patologie neoplastiche amianto- correlate non esiste una dose minima aldisotto della quale possa escludersi la probabilità di una manifestazione neoplastica; tale soglia minima invece è stata identificata per quanto riguarda l'Asbestosi polmonare per la quale, come affermato nel Consensus Report di Helsinki, è stata identificata una soglia minima di dose cumulativa pari a 25ff/cc/anno al disotto della quale si esclude la possibilità dell'insorgenza di un quadro di Asbestosi polmonare, una grave forma di Fibrosi Polmonare.

Il cancro del polmone , il tumore maligno più frequente determinato da esposizione a fibre di amianto, si verifica anche per esposizioni a basse dosi, perduranti nel tempo.

L'INAIL a seguito del D.P.R. 13.04.1994 n. 336 “ Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” riconosce il cancro del polmone come malattia professionale tabellata per esposizione professionale all'amianto alla voce 56 della Nuova Tabella delle malattie professionali dell'industria”.

Quanto poi alla interazione tra esposizione al rischio amianto ed abitudine al fumo nella insorgenza del cancro del polmone, il ctu ha segnalato che “come si evince dall'anamnesi fisiologica del de cuius (riportata in cartella clinica) egli era stato fumatore di circa 50 sigarette al giorno, fino all'epoca dell'insorgenza della neoplasia del Polmone.

Numerosi studi hanno valutato l'azione sinergica dei due fattori di rischio considerati cancerogeni e presenti nel sig. OMISSIS : l'esposizione all'amianto presente nell'ambiente di lavoro ed al fumo di sigaretta. L'effetto combinato dell'esposizione contemporanea al fumo di sigaretta e dell'esposizione a fibre di amianto, costituisce uno degli esempi meglio studiati dell'azione sinergica di fattori di rischio cancerogeno occupazionale e fattore di rischio cancerogeno ambientale legato ad abitudini voluttarie. Per spiegare l'effetto combinato sono stati proposti diversi modelli teorici di sinergia dei fattori di rischio , quali un modello additivo (il danno tumorale polmonare sarebbe conseguenza della somma degli effetti che ciascun fattore di rischio indurrebbe isolatamente) ed un modello moltiplicativo , secondo il quale il danno tumorale polmonare sarebbe conseguenza del prodotto degli effetti che ciascun fattore di rischio indurrebbe isolatamente. Lo schema variabile di interazione tra i due fattori di rischio e che va da un modello additivo ad un moltiplicativo può riflettere il fatto che sia l'amianto che il fumo sono cancerogeni complessi che possono interessare più di una fase della carcinogenesi del polmone.

La sinergia dei due fattori di rischio nella carcinogenesi polmonare deriva dalla considerazione che l'inalazione del fumo di tabacco così come l'inalazione delle fibre minerali è associata alla produzione di un eccesso di metaboliti reattivi dell'ossigeno e dell'azoto , al danno cellulare con apoptosi , ed a infiammazione polmonare cronica. L'eccesso di sostanze ossidanti ha dimostrato di aumentare la penetrazione delle fibre di amianto nelle cellule delle vie respiratorie e di compromettere la eliminazione delle fibre dal tessuto polmonare. Le fibre di amianto hanno dimostrato di attivare i recettori del fattore di crescita e le vie metaboliche cellulari che stimolano la proliferazione cellulare.

... Il tempo intercorrente tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa del tumore (tempo di latenza) è molto lungo, orientativamente 20-40 anni ma in alcuni casi si sono raggiunti anche i 50 anni e oltre. Ciò perchè il meccanismo patogenetico è così complesso da richiedere tempi lunghi per lo sviluppo della patologia , per cui è stato stabilito una latenza minima di 10 anni ossia il tempo minimo necessario affinché un'esposizione a fibre di amianto sia in grado di determinare l'insorgenza di un tumore amianto-correlato.

Il cancro del polmone , il tumore maligno più frequente determinato da esposizione a fibre di amianto, si verifica anche per esposizioni a basse dosi perduranti nel tempo.

Nel caso del sig. OMISSIS la patogenicità di entrambi i fattori di rischio nello sviluppo del carcinoma polmonare non consente di stabilire se l'amianto , agente lavorativo , sia stato il fattore prevalentemente determinante rispetto al fumo , agente voluttario , anche in considerazione del fatto che il de cuius fu esposto ai due fattori di rischio a partire dalla stessa epoca – età giovanile . Pertanto riferendosi all'art.41 codice penale (principio dell'equivalenza delle condizioni) che , nel caso in esame, si applica alla potenzialità morbigena della lavorazione che espone all'amianto (tabellatata dall'INAIL) ed alla potenzialità morbigena del fumo di sigaretta ,si può ritenere che l'uno non esclude l'altro nell'insorgenza della patologia riconoscendo un concorso efficace nell'insorgenza del carcinoma polmonare.”

Il CTU ha, dunque, concluso ritenendo che :

“1. Il sig. OMISSIS era affetto da Carcinoma polmonare a grandi cellule, maligno e altamente infiltrante, con metastasi linfonodali mediastiniche.

2. La sua condizione patologica antecedente all'insorgenza della neoplasia era rappresentata da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, broncopneumopatia cronica enfisematosa;

3. La patologia neoplastica polmonare è stata diagnosticata sulla base della TAC Torace del 27-07-2016" (rectius: 23.07.2016) "e della PET/TC del 09-08-2016, effettuata nel corso del ricovero presso l'AORN Dei Colli. La Neoplasia si è palesata con un episodio di emoftoe in un soggetto affetto da bronchite cronica enfisematosa e da ipertensione arteriosa, in trattamento farmacologico, in compenso emodinamico. Dalla diagnosi di Carcinoma Polmonare si è avuta un'evoluzione ingravescente dell'insufficienza respiratoria sofferta dal de cuius conseguente alla massa neoplastica polmonare destra che ha inglobato le strutture dell'ilo polmonare ed ostruito totalmente le vie aeree e metastatizzato i linfonodi mediastinici conducendolo, in brevissimo tempo (stimato in circa 37 giorni) al decesso.

3. La neoplasia polmonare è da ritenersi diretta conseguenza sia dell'attività lavorativa svolta nella mansione di montatore/gruista per esposizione a fibre di amianto inalate nei vari cantieri nei quali egli prestò la sua opera, sia dell'azione del fumo di tabacco inalato dal de cuius a scopo voluttuario poiché entrambi i fattori, anche in maniera indipendente, hanno elevata efficienza causale nel processo carcinogenetico;

4. Non è possibile identificare con certezza l'epoca d'insorgenza della neoplasia in quanto, come già esplicitato nell'elaborato peritale, dal primo contatto con le fibre di amianto (non identificabile con puntualità per l'alta probabilità di esposizione in tutti i cantieri in cui egli prestò la sua opera) all'insorgenza della neoplasia vi può essere un periodo di latenza molto variabile, e ciò perché nella carcinogenesi si riconoscono le tre fasi – Induzione, Promozione e Progressione. Solitamente è nella fase di Progressione che si palesano le manifestazioni cliniche della neoplasia che ha il primum movens nel primo contatto con le fibre di amianto (genotossicità).

5. La consapevolezza di essere affetto da un male inguaribile che lo avrebbe inesorabilmente condotto al decesso e l'ingravescente decadimento delle condizioni cliniche con grave insufficienza respiratoria (cachessia neoplastica) causarono nel de cuius uno stato di sofferenza interiore di grado elevatissimo, parimenti nei familiari (moglie e figli)...

... 6. Si riconosce un periodo di inabilità totale di circa 37 giorni dall'epoca della diagnosi radiologica della neoplasia del 18-07-2016 alla data del decesso del 25-08-2016 avvenuto per arresto cardiaco in grave insufficienza respiratoria acuta".

Avuto riguardo al nesso di causalità tra l'inalazione delle polveri di amianto e la patologia di cui il dante causa è stato affetto e che ha condotto al decesso, la CtU espletata ha quindi consentito di pervenire ad un accertamento con esito positivo sul nesso di causalità e sul danno.

Sul punto, le parti non hanno dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine.

Invero, non è stato provato alcun elemento da cui possa inferirsi la sussistenza di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità sopra descritta, tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, con la conseguenza del venir meno del nesso eziologico richiesto dalla legge.

Infatti, se l'abitudine del tabagismo può avere incrementato il rischio di sviluppare una neoplasia polmonare di per sé già derivante da una così prolungata esposizione alle polveri di amianto del lavoratore - e lo stesso CtU nominato ne dà evidenza - certamente non ha costituito fattore extralavorativo idoneo a recidere il nesso causale tra il carcinoma polmonare e l'esposizione lavorativa all'amianto.

Del resto, il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause; per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.

Sul punto, la suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 23653/2016, ha ritenuto che:

"11. Nel caso del tumore polmonare (malattia di natura multifattoriale), in relazione all'esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella (dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1994, e ss.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al Decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi ("Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di amianto"); e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali. Dovendo perciò ritenersi che l'ordinamento abbia compiuto il giudizio sulla correlazione causale tra i due termini come riferito anche all'apporto concausale.

12. Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia ed erogata la tutela assicurativa sociale prevista dalla legge, quand'anche sia stato fumatore, quand'anche abbia vissuto nelle vicinanze di una industria altamente inquinante, quand'anche risultino nel giudizio altre condizioni di confondimento che non assurgano però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo.

13. Tutto questo non a caso; nella patologia che riguarda, la tabella ha effettuato una prognosi positiva sul nesso causale per esposizione ad amianto in termini volutamente aperti, tenendo conto delle caratteristiche della malattia; soprattutto in considerazione della discussa e problematica questione della c.d. dose indipendenza delle fibre di amianto nocive ovvero della dose necessaria ai fini dell'innescamento, sviluppo, diminuzione della latenza ed accelerazione della manifestazione delle malattie mortali previste nella stessa tabella; questione di cui tanto si discute, anche sul terreno scientifico, ai fini della responsabilità civile e penale....

... 19. In definitiva, deve ritenersi sempre illegittimo negare il ruolo causale di un fattore nocivo professionale tabellato semplicemente qualificando la sua pericolosità come "modesta"; in quanto, essendo tabellata la lavorazione comportante una esposizione comunque all'amianto, secondo il criterio oggettivo dell'esposizione ambientale, l'apporto

del fattore extraprofessionale non potrà essere ritenuto esclusivo, ma nemmeno prevalente o comunque tale da negare qualsiasi ruolo concorsuale del medesimo fattore tabellato (senza offrire una idonea spiegazione sul piano fattuale e scientifico).

20. La stessa sentenza impugnata non è neppure conforme alla più recente giurisprudenza di questa Corte che si è pronunciata di recente in fattispecie consimile con la sentenza n. 6105 del 26/03/2015, osservando che "nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., nel riaffermare il detto principio, ha cassato la sentenza di merito che, con giudizio probabilistico, aveva ritenuto il tabagismo prevalente in punto di efficacia causale della malattia neoplastica polmonare, senza dare rilievo alla esposizione lavorativa ai fumi di fonderia di fusione dell'acciaio)".

In definitiva, non emergendo alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento peritale, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo devono essere confermate.

Occorre allora esaminare in diritto le poste di danno risarcibili.

Quanto al danno terminale, le Sezioni Unite della suprema Corte (sentenza n. 15350 del 2015), sulla premessa che, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, hanno stabilito che deve escludersi la risarcibilità *iure hereditatis* di tale pregiudizio, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio.

Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno ribadito l'indirizzo tradizionale (Cass. n. 6754 del 2011; n. 15706 del 2010; n. 12253 del 2007; n. 4783 del 2001; n. 2134 del 2000), secondo cui la perdita del bene della vita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione prevalentemente riparatoria svolta dal risarcimento del danno e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere. All'orientamento che reputa non risarcibile il danno "tanatologico" in sé considerato, in seguito all'autorevole conferma delle Sezioni Unite del 2015, è stata data continuità dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5684 del 2016; n. 14940 del 2016; Ord. n. 909 del 2018).

Poste tali premesse, la Corte di Cassazione anche di recente (cfr. n. 8292/2019, 6503/2022) ha ritenuto che deve ritenersi configurabile e trasmissibile *iure hereditatis* il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del 2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del 2014; nr. 15491 del 2014) e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).

È stato, in particolare, osservato che "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico *stricto sensu* (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso" (Cass 23153 / 2019).

Rispetto al danno terminale, va poi aggiunto che la relativa liquidazione non è sovrapponibile alla tutela indennitaria dell'INAIL. È stato condivisibilmente osservato (cfr. Cass. n. 6503/2022) che "L'attuale sistema assicurativo non copre, infatti, il danno biologico temporaneo....21. Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il "danno biologico temporaneo" che il cd. "danno morale". 22. In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di "danno biologico terminale" e di "danno morale terminale o catastrofale o catastrofico" (v. sul tema, Cass., Sez.un., n. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso; in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., n. 8580 del 2019), trasmissibili *iure hereditatis*, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall'INAIL".

Nella specie, gli istanti hanno devoluto alla cognizione di questo giudice il diritto, trasmissibile *iure hereditatis*, al risarcimento del danno, c.d. differenziale qualitativo, ossia ciò che non è compreso nella copertura assicurativa, nelle componenti specifiche del danno biologico temporaneo e del danno morale "terminale o catastrofale".

Trattasi di danni che non sono riconducibili alla copertura assicurativa e che possono definirsi, per comodità di sintesi, complementari: per essi non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e, quindi, gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa (Cass. 22021/2022).

Per la liquidazione delle indicate poste di danno, la Cassazione ha chiarito che *“si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi; c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte”* (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/12/2022 n. 36841; conf. Cassazione civile sez. III, 08/07/2014, n.15491; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).

La Corte di Cassazione ha specificato (cfr. conformi Cass. nr. 18163 del 2007; nr. 1877 del 2006) che, in ordine al danno biologico terminale, la liquidazione può essere effettuata utilizzando le indicazioni delle tabelle di Milano - tabelle che costituiscono un riferimento in ambito nazionale per la liquidazione dei danni alla persona - e utilizzando i parametri relativi alla menomazione temporanea dell'integrità psicofisica. E' stata, infatti, confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n. 9959/2006, n. 3549/2004 e conf. Cassazione civile sez. lav., 15/12/2022 n. 36841).

Per la seconda componente di danno morale «terminale o catastrofe o catastrofico, avente natura peculiare, la liquidazione va affidata ad un “criterio equitativo puro – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte” (v. Cass. n. 18163/2007 e n. 1877/2006).

Sulla necessaria distinzione del danno biologico terminale da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), da quello catastrofe (relativo alla componente di sofferenza psichica che va provata) di recente si è espressa la suprema Corte che, con ordinanza 36841/2022, ha ritenuto che:

per il danno biologico da invalidità temporanea totale, la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;

invece, il danno catastrofe - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014).

Ai fini della sussistenza del danno catastrofe, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019).

Per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno, nella citata ordinanza 36841/2022, si è ritenuto di poter fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'articolo 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli articoli 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017).

Dunque, la Cassazione ha ritenuto erroneo ricondurre a nozione unitaria il pregiudizio del danno causa, quale danno biologico terminale ricomprensivo sia il danno da lucida agonia o morale catastrofe, che quello biologico ordinario; occorre, invece, tener conto sia degli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia delle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza di paura, di angoscia, di disperazione, anche in considerazione del prevedibile esito letale.

Quanto alla concreta liquidazione del danno nel caso in esame, si ritiene di applicare i principi elaborati dalla suprema Corte di cassazione e distinguere le diverse poste di danno.

Quanto al danno biologico terminale, in base alle tabelle del Tribunale di Milano, l'invalidità temporanea totale - considerando il periodo di 38 giorni dal 18.7.2016 (ovvero dall'epoca della diagnosi radiologica della neoplasia, come

indicato dal ctu nell'ultima pagina della relazione) alla data del decesso del 25.08.2016 e assumendo il valore pro die di € 99,00 - dà luogo ad un importo di € 3.762,00.

Considerando l'entità e l'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute non suscettibile di recupero (in vista dell'exitus sopravvenuto al termine dei 38 gg) nonché la circostanza che l'insorgenza della malattia e la morte sono avvenute ad una età non avanzata (il lavoratore aveva 61 anni), è possibile incrementare tale voce del 50%, giungendo ad un importo finale di € 5.643,00.

Inoltre, quanto al danno morale terminale o catastrofe, occorre considerare che:

il de cuius, all'epoca della diagnosi e morte, aveva 61 anni;

il tipo di patologia rendeva evidente allo stesso la coscienza di avere davanti, a quel punto, poco tempo di vita (dalla relazione del ctu, a pag. 12 e 13, si evince, infatti, che *"Dalla storia clinica si evince che la neoplasia polmonare fu diagnosticata in una fase avanzata già infiltrante le vie aeree e già metastatica per la quale non furono intrapresi percorsi terapeutici chirurgici e/o farmacologici con fine adiuvante. Il de cuius dopo il ricovero presso l'Az. Monaldi fu dimesso al proprio domicilio, con la consapevolezza, sia soggettiva che dei suoi congiunti che nessun trattamento medico e/o chirurgico gli avrebbe garantito*

la sopravvivenza... La consapevolezza di essere affetto da un male inguaribile che lo avrebbe inesorabilmente condotto al decesso e l'ingravescente decadimento delle condizioni cliniche con grave insufficienza respiratoria (cachessia neoplastica) causarono nel de cuius uno stato di sofferenza interiore di grado elevatissimo, parimenti nei familiari ..."); la consapevolezza della fine vita da parte della vittima si è protratta, dunque, dal 9.8.2016, ovvero dalla data della dimissione dall'A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI-COTUGNO-CTO con diagnosi di Carcinoma polmonare a grandi cellule con metastasi ai linfonodi del mediastino (cfr. relazione del ctu, pag. 12), per complessivi 17 giorni, allorché l'irreversibile e definitivo aggravamento della situazione plausibilmente indusse il de cuius a ritenere che il suo decesso fosse (non solo "probabile", entro un tempo relativamente prossimo, come forse già poteva opinare anche in precedenza, bensì) ormai assolutamente imminente.

Deve, infatti, rilevarsi che, quanto all'epoca di insorgenza della ragionevole consapevolezza della verosimile imminenza dell'exitus, non si possa fare riferimento solo alla mera consapevolezza *"... della gravità della patologia"*, trattandosi di concetto diverso da quello cui sembra essersi riferita la giurisprudenza della suprema Corte mediante la nozione di danno "catastrofe" (o *"danno morale terminale"* o *"danno da lucida agonia"*), inteso puramente come *"sofferenza interiore"* o *"interiorizzazione intimistica della sofferenza"*, da ricollegare alla coscienza non della sola patologia e/o della "generica" gravità della stessa ma, appunto, della verosimile imminenza dell'exitus (trattandosi cioè di una situazione verificabile solo nella fase terminale della patologia).

Date queste premesse, si deve ritenere equo e congruo un risarcimento del danno catastrofe pari al massimo previsto dalle tabelle di Milano e, quindi, a Euro 30.000,00 per i primi tre giorni, ed a Euro 19.717,50 (pari al valore tabellare di € 13.145,00 maggiorato del 50%, atteso lo stato di sofferenza valutato in *elevatissimo* dal ctu in considerazione dell'ingravescente decadimento delle condizioni cliniche con grave insufficienza respiratoria, cachessia neoplastica) per i successivi giorni fino al 17°, per un totale di Euro 49.717,50.

In conclusione, per il danno terminale va riconosciuta la somma di € 55.360,50 (di cui € 5.643,00 per il danno biologico terminale e € 49.717,50 per il danno catastrofe).

In ordine all'ambito di responsabilità delle convenute, tuttavia, occorre esaminare il disposto di cui all'art 1227 c.c., comma 1, a mente del quale *"Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate"*.

Tale norma si riferisce all'ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato o del creditore abbia inciso nella determinazione del danno (c.d. concorso colposo del creditore): trattasi di un fatto rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo una mera difesa (Cass. 6387/2020). Di conseguenza, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine riguardo al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato), e cio' nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico (Cass. 12/03/2004, n. 5127).

Nella specie, la consulenza d'ufficio ha accertato che la neoplasia polmonare è stata diretta conseguenza sia dell'attività lavorativa, svolta nella mansione di montatore/gruista per esposizione a fibre di asbesto inalate nei vari cantieri nei quali il OMISSIS ha prestato la sua opera, sia dell'azione del fumo di tabacco inalato dal de cuius a scopo voluttuario *"poiché entrambi i fattori, anche in maniera indipendente, hanno elevata efficienza causale nel processo carcinogenetico"*.

L'ausiliare, in particolare, verificato che il dante causa è stato un forte fumatore (di circa 50 sigarette al giorno) dall'età giovanile fino all'insorgenza del carcinoma polmonare, ha riconosciuto, *"in eguale misura (50%) , il concorso dei due fattori di rischio nella patogenesi del carcinoma polmonare – l'esposizione all'amianto ed il tabagismo"*.

Vanno, in proposito, richiamati e condivisi i principi elaborati dai Giudici di legittimità in relazione all'art. 1227 c.c. secondo cui *"21. Il giudice, una volta accertata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del danneggiante (previa indagine sulla esistenza della condotta illegittima, dell'evento dannoso e del relativo nesso causale), deve verificare, attraverso il filtro della colpa, l'eventuale ruolo nella causazione del danno del fatto del danneggiato, procedendo alla corrispondente riduzione del risarcimento dovuto dall'autore dell'illecito a cui non può imputarsi la quota di danno causata dal medesimo danneggiato. 22. Restano estranei all'indagine indicata tanto la graduazione della colpa attribuibile alle condotte del lavoratore e del datore di lavoro, quanto il confronto delle medesime condotte sul piano del disvalore soggettivo (erroneamente considerato dalla Corte territoriale mediante comparazione tra il tabagismo, quale vizio meramente voluttuario, e l'utilizzo di amianto, considerato rispondente a concrete esigenze*

produttive, pur in presenza di una connotazione antigiusuristica della condotta datoriale accertata per violazione dell'art. 2087 c.c.). Ciò che assume esclusiva rilevanza, infatti, è la quantificazione dell'apporto causale colposo del danneggiato rispetto all'evento lesivo ed unicamente a tale scopo sono funzionali i parametri indicati dall'art. 1227 c.c., comma 1° (Cass. sent.19/12/2022 n.37145).

Va, pertanto, fatta applicazione del principio secondo cui, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate in base al primo comma dell'art. 1227 c.c., dal momento che il tabagismo assurge a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato ovvero come criterio di selezione delle concause rilevanti ai fini della riduzione del risarcimento (cfr. Cass. n. 4208 del 2017; Cass. n. 11698 del 2014 cit.; Cass. n. 17152 del 2002; cfr. altresì sent. 513 del 25.1.2023 di quest'Ufficio, d.ssa A. Urzini).

Di conseguenza, è possibile procedere ad una dimidiazione dell'importo sopra determinato, per effetto della quota di causalità derivante dal tabagismo, giungendo quindi all'importo di € 27.680,25 (€ 55.360,50 : 2).

Per completezza, deve osservarsi che le modalità di liquidazione del danno biologico, stimato dal ctu nella misura del 40%, sono da intendersi come mera proposta dell'ausiliare da demandare alla valutazione del Giudicante. Conseguentemente, le censure sollevate sulla quantificazione del danno e sul calcolo monetario proposto dal ctu sono assorbite dalla diversa valutazione operata dal giudice.

In ordine al risarcimento, richiesto *iure proprio*, dei danni così detti da perdita del rapporto parentale e da lesione del rapporto parentale, la giurisprudenza ha in più occasioni definito il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come "*quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti*" (Cass. civ., sez. III, ord., n. 9196/2018, Cass. 2019, n. 28989).

Trattasi di danno non patrimoniale che rientra in una "*nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione*".

Come è stato precisato dalla Suprema Corte, "*il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta*" (Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019; Cass. 17058/2017).

Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade), che il coniuge e i figli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.

Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri e, dunque, insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni.

E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, coniuge e figli) tra la 'vittima' ed i suoi congiunti (cfr. in termini Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7748).

In caso di perdita definitiva del rapporto familiare, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito; esso può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20287).

Ebbene, gli istanti hanno fornito la prova dell'intimo e stretto rapporto stabilito con il coniuge e padre; dall'altra parte, le convenute nulla di contrario hanno allegato né provato.

Anche in ordine alla liquidazione di tale danno, occorre far riferimento ai parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, privilegiando, per la quantificazione in concreto, il legame familiare tra la vittima primaria e la vittima secondaria e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, l'età della vittima e del familiare, la convivenza o la abitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, l'intensità del vincolo familiare, la sopravvivenza o meno di altri congiunti.

Tenuto conto di quanto già esposto dianzi, vanno presi in considerazione i parametri e i relativi punti di cui alle tabelle di Milano che hanno individuato, sulla base dell'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, un "sistema a punti" che prevede anche l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstito, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Tali tabelle hanno previsto una forbice, per figli e coniuge, da € 168.250,00 a € 336.500,00.

Per il coniuge OMISSIS, nata il 21.09.1962, dunque, vanno attribuiti: 16 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per la vittima secondaria, 16 punti per la convivenza (cfr. certificato di famiglia e note attoree del 25.10.23), 12 punti per il numero dei familiari superstiti (essendo in vita due figli), 15 punti per l'intensità del vincolo familiare (si è considerato un valore medio, presumendo una relazione affettiva, la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, l'assistenza prestata al coniuge, i disagi, la breve durata della malattia della vittima primaria e la consapevolezza dell'esito letale); totale : 77 punti x 3365,00 valore punto = 259.105,00 (che rientra nella forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati tabella milanese 2021: da € 168.250,00 → a € 336.500,00).

Per il figlio OMISSIS, nato il 13.4.1985, vanno attribuiti: 16 punti per l'età della vittima primaria, 22 punti per la vittima secondaria, 0 per assenza di convivenza o di abitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, 12 punti per il numero dei familiari superstiti (essendo in vita l'altro genitore e un fratello), 10 punti per l'intensità del vincolo familiare (tenuto conto della frequentazione nelle giornate della domenica, delle festività, della condivisione delle vacanze estive, come affermato nell'atto introduttivo e non contestato, nonché la breve durata della malattia della vittima primaria e la consapevolezza dell'esito letale); totale : 60 punti x 3365,00 valore punto, = 201.900,00 (che rientra nella forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati tabella milanese 2021: da € 168.250,00 → a € 336.500,00).

Per il figlio OMISSIS, nato il 11.4.1988, vanno attribuiti: 16 punti per l'età della vittima primaria, 24 punti per la vittima secondaria, 0 per assenza di convivenza o di abitazione nello stesso stabile o complesso condominiale, 12 punti per il numero dei familiari superstiti (essendo in vita l'altro genitore e un fratello), 10 punti per l'intensità del vincolo familiare (tenuto conto della frequentazione nelle giornate della domenica, delle festività, della condivisione delle vacanze estive, come affermato nell'atto introduttivo e non contestato, nonché la breve durata della malattia della vittima primaria e la consapevolezza dell'esito letale); totale : 62 punti x 3365,00 valore punto, = 208.630,00 (che rientra nella forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati tabella milanese 2021: da € 168.250,00 → a € 336.500,00).

Nessun aumento personalizzato è, poi, configurabile, non avendo gli istanti allegato e rigorosamente provato circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

I valori come sopra determinati vanno, poi, dimezzati ex art 1227, I comma, cc per le ragioni già indicate nei precedenti paragrafi, non potendo il danneggiante farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa. Spetta, pertanto, a OMISSIS la somma di € 129.552,50, a OMISSIS la somma di € 100.950,00, a OMISSIS la somma di € 104.315,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio*.

Va, poi, per completezza osservato che, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere valutato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione e non già al momento del fatto illecito.

La S.C., con ordinanza 19229/2022, ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c. ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito.

Di analogo tenore è anche la successiva ordinanza della suprema Corte n. 37009 del 2022 per cui il giudice è tenuto ad applicare la tabella vigente al momento della decisione.

Sulle somme riconosciute vanno calcolati gli accessori al soddisfo, calcolati come di seguito esposto.

Trattandosi di somme espresse in moneta al valore già aggiornato al 2020 (le tabelle impiegate hanno individuato i valori al 1.1.2021), a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria, se non appunto dal 1° gennaio 2021; certamente vanno aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di "mora ex re", vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (id est dal decesso del 25.8.2016) e sino all'effettivo soddisfo.

Siffatti interessi, tuttavia, andranno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma sulla somma come annualmente rivalutata secondo indici ISTAT: conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, la somma complessiva indicata in dispositivo risultante dall'applicazione delle tabelle deve essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportata al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (mediante c.d. "devalutazione") e, sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali.

Va, quindi, dichiarato il diritto dei ricorrenti, n. q. di eredi di OMISSIS, al pagamento della somma di € 27.680,25 per il danno terminale, oltre accessori come indicati nel precedente paragrafo.

Va, altresì, dichiarato il diritto di OMISSIS al pagamento della somma di € 129.552,50, di OMISSIS al pagamento della somma di € 100.950,00, di OMISSIS al pagamento della somma di € 104.315,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio*, oltre accessori come indicati nel precedente paragrafo.

Segue la condanna delle convenute OMISSIS e OMISSIS, in solido, al relativo pagamento.

La qualità delle parti e la particolarità della complessa vicenda societaria esaminata giustificano la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e la convenuta OMISSIS .

Per le altre parti, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, tenuto conto della complessità della decisione e dei profili di concausalità riconducibili alla colpa del danneggiato, che ha comportato una notevole riduzione della domanda in termini quantitativi. Conseguentemente, le convenute società OMISSIS e OMISSIS vanno condannate, in solido, al pagamento del residuo, nella misura liquidata in dispositivo.

Le spese di CTU si liquidano in solido a carico delle convenute società OMISSIS e OMISSIS nella misura liquidata in separato decreto.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda proposta contro OMISSIS spa;
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara il diritto dei ricorrenti, n. q. di eredi di OMISSIS, al pagamento, in solido e a cura delle società convenute OMISSIS e OMISSIS, della somma di € 27.680,25 per il danno terminale, oltre accessori come in motivazione;
- dichiara, altresì, il diritto di OMISSIS al pagamento della somma di € 129.552,50, di OMISSIS al pagamento della somma di € 100.950,00, di OMISSIS al pagamento della somma di € 104.315,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio*, oltre accessori come in motivazione, in solido a cura delle società convenute OMISSIS e OMISSIS ;
- condanna le società convenute OMISSIS e OMISSIS, in solido, al relativo pagamento;
- compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna le parti convenute OMISSIS e OMISSIS, in solido, al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la convenuta OMISSIS spa;
- pone le spese di CTU a carico delle convenute OMISSIS e OMISSIS, in solido, nella misura indicata nel separato decreto.

Napoli, 22.11.2023

Il Giudice del lavoro

d.ssa Monica Galante

